



Se un **contratto** è ancora **ineseguito** o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il **fallimento**, **l'esecuzione del contratto** rimane **sospesa** fino a quando il **curatore**, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di **subentrare** nel contratto in luogo del fallito, **assumendo tutti i relativi obblighi**, ovvero di **sciogliersi** dal medesimo (...).

Il contraente può **mettere in mora** il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato **un termine non superiore a sessanta giorni**, decorso il quale il contratto **si intende sciolto**.



~~1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro **non costituisce motivo di licenziamento.**~~
I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano **sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di **subentrarvi**, assumendo i relativi obblighi, ovvero il **recesso.****

Non più «giusta causa» come nel precedente 2119 c.c.

Aggiunto

ART. 189 CCII

SOSPENSIONE AUTOMATICA DEI RAPPORTI DI LAVORO

SUBENTRO



RECESSO



INERZIA



La decisione del Curatore produce
effetti in **tempi** diversi...

il **recesso** del curatore
dai rapporti di lavoro subordinato
sospesi ai sensi del comma 1 ha
effetto **dalla data di apertura**
della liquidazione giudiziale.

= Effetto **RETROATTIVO**

Il **subentro** del curatore nei
rapporti di lavoro subordinato
sospesi **decorre dalla**
comunicazione dal medesimo
effettuata ai lavoratori

= Effetto **NON RETROATTIVO**



*“le eventuali dimissioni del lavoratore nel **periodo di sospensione** tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione del curator tra subentro e recesso, **si intendono rassegnate per giusta causa**, con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”*

*Indennità sostitutiva
del preavviso + TFR*

NASpI

Attenzione: Solo privilegiati ex co. 8

SUBENTRO



Continuazione del rapporto di lavoro così come vigeva tra le parti prima della sospensione automatica dovuta alla dichiarazione della Liquidazione giudiziale

*Curatore soggetto a **normali norme a tutela del rapporto di lavoro***

*Dal momento della comunicazione del subentro il lavoratore potrà **dimettersi solo con preavviso***

- **Prededuzione** dei **crediti di lavoro successivi** al subentro;
- Modificabile il contenuto del contratto di lavoro?

RECESSO / RECESSI?

INDIVIDUALE / COLLETTIVO

***RAPPORTO
SOSPESO / SUBENTRATO***

Nei primi 4 mesi di sospensione / PROROGATO

IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO

COMUNICAZIONE scritta
del curatore alle
RSA/RSU e le rispettive

Entro 7
giorni dalla
ricezione

le RSA/RSU e le rispettive
associazioni (o l'ITL)* formano
per iscritto al curatore **istanza per
esame congiunto**, con lo scopo di
esaminare le cause che hanno contribuito
a determinare l'eccedenza del personale e
le possibilità di utilizzazione diversa di
tale personale, o di una sua parte

Requisiti Lic. Coll.

- Azienda + 15 dipendenti
- 5 licenziamenti
- (nell'arco di 120 giorni)

FINE procedura

**Accordo
sindacale**

Conclusione
procedura in
10+10 giorni

NO RISOLUZIONE DI DIRITTO!

**Mancato
Accordo**

*nel solo caso in cui
l'avvio della
procedura di
licenziamento
collettivo non sia
stato determinato
dalla cessazione
dell'attività
dell'azienda o di un
suo ramo

RECESSO / RECESSI?

A.

Co. 2:

potere di **recesso in generale** del curatore, con **effetto retroattivo** alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

(anche ragioni disciplinari!)

B.

Co. 3, Casi particolari di recesso:

Qualora, **dell'azienda o di una sua parte:**

- **non sia possibile la continuazione**
- **Non sia possibile il trasferimento**
- **o comunque sussistano *manifeste ragioni economiche* inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro,**

il curatore procede **«SENZA INDUGIO»** al recesso

- **Comunicazione del recesso per iscritto.**



=LICENZIAMENTO!

GIUSTIFICATO/MOTIVATO

CO.1 ≠ CO.3

PROCEDURA ART. 7 L. 604/66

- **ATTENZIONE AI TERMINI!**
 - ***CO.1 ≠ CO.3?***

CO. 8:
Spetta **l'indennità di mancato preavviso e TFR** che, ai fini dell'ammissione al passivo, **sono considerati crediti anteriori** all'apertura della liquidazione giudiziale.

+ “*ticket di licenziamento*”

= solo **Privilegiati** ex art. 2751bis

ATTENZIONE: **REINTEGRA?**

TUTELA DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO = DIPENDE...



Giurisprudenza: «la curatela è esposta alle conseguenze derivanti dall'illegittimo esercizio del potere unilaterale, nei limiti in cui le stesse siano **compatibili con lo stato di fatto** determinato dal fallimento/liquidazione giudiziale»

(Cass. 7308/2018)



Rapporti ancora **sospesi**:
reintegra in sospensione



Azienda continuata:
reintegra normale



Azienda Cessata:
No reintegra, solo tutela
risarcitoria.

NB: recesso termina periodo
sospensione = matura **diritto a
retribuzioni fino a reintegra**

INERZIA



APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE



LAVORATORE SOSPESO

4 MESI

PROROGA + 8 MESI (massimo)

**RISOLUZIONE AUTOMATICA
DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Co. 3

- *No esercizio impresa*
- *No trasferimento*

Con decorrenza dalla data di
apertura della liquidazione
giudiziale.

CO. 8:
Spetta **l'indennità di mancato preavviso e TFR** che, ai fini dell'ammissione al passivo, **sono considerati crediti anteriori** all'apertura della liquidazione giudiziale.

+ "ticket di licenziamento"

= solo **Privilegiati**
ex art. 2751bis

+ NASpI

Proroga - WHO and WHY?



- 1. Curatore
- 2. Direttore ITL
- 3. Singolo lavoratore

Effetto generale
per tutti i
lavoratori

Effetto solo per
lavoratori istanti

«Qualora ritengano sussistenti
possibilità di ripresa o
trasferimento a terzi dell'azienda o
di un suo ramo»

Motivo dell'istanza? «in ogni caso...»

Attenzione:
elezione domicilio e indicazione
PEC a pena di inammissibilità
dell'istanza

«Il giudice delegato **tiene conto**, nello
stabilire la misura del termine, **delle**
prospettive di ripresa delle attività o di
trasferimento dell'azienda»

Proroga – WHEN and WHAT?



1. Curatore
2. Direttore ITL
3. Singolo lavoratore

«con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno **15 giorni prima della scadenza dei 4 mesi**,»

Stesso termine? «analogia istanza»

termine così concesso **decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato**

Se decorre il termine prorogato
RISOLUZIONE DI DIRITTO



UN'INDENNITÀ di importo pari a.

- 2 mensilità x per ogni anno di servizio,
- non inferiore a 2 e non superiore a 8 mensilità,

Prevedibile!

Non soggetta a contribuzione previdenziale



~~***Durante l'esercizio dell'impresa** del debitore in liquidazione giudiziale **da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente.***~~

~~*In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a 6 e 8 in quanto compatibili*~~

Quando è disposta o autorizzata la **prosecuzione dell'esercizio dell'impresa** i **rapporti di lavoro subordinato** in essere **proseguono** e resta salva la **facoltà** del curatore di procedere al **licenziamento o di sospendere i rapporti**. In caso di **sospensione** si applicano le disposizioni del presente articolo

ART. 189 CCII

ART. 211 CCII

**SOSPENSIONE
AUTOMATICA DEI
RAPPORTI DI LAVORO**

**ESERCIZIO
DELL'IMPRESA DEL
DEBITORE**

SUBENTRO

RECESSO

INERZIA



Art. 211 CCII



L'apertura della liquidazione giudiziale **NON** determina la cessazione dell'attività d'impresa quando

A.

Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, purché la prosecuzione **non arrechi pregiudizio ai creditori.**

B.

Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, **fissandone la durata.**

- ***Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono***, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli.
- ***I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in predeuzione.***
- ***Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni della liquidazione giudiziale.***



Art. 189

- **Controllato**: Su scelta del curatore, in base alle caratteristiche dello specifico rapporto di lavoro
- **Individuale**: Nel singolo contratto di lavoro
- Procedimento cessazione del rapporto: **sospensione + recesso**

Art. 211

- **Automatico**: Il subentro è effetto diretto della pronuncia del giudice che dichiara la continuazione dell'azienda
- **Generalizzato**: Non sembra esserci possibilità di scelta dei rapporti da continuare, quindi riguarderà tutti i rapporti dell'azienda o del ramo in attività.
- Procedimento cessazione del rapporto: **Subentro + licenziamento**

4 IPOTESI DI FATTO



I.

**NESSUNA
POSSIBILITA' DI
CONTINUARE
L'ATTIVITA**

=

- **No Continuazione** (211 CCII)
- **Recesso** «senza indugio» (co. 3, 189)

II.

**NO CONTINUAZIONE
ATTIVITA', MA
NECESSARI ALCUNI
LAVORATORI
SPECIFICI**

=

- **No Continuazione** (211 CCII)
- **Subentro** (co. 2, 189);
- **Recesso** «senza indugio» (co. 3, 189)

III.

**CONTINUAZIONE DI
RAMO D'AZIENDA**

=

- **Continuazione parziale** (211 CCII)
- **Subentro automatico** (co. 9, 189);
- **Recesso** (co. 2 o 3, 189)

IV.

**CONTINUAZIONE
DELL'AZIENDA**

=

- **Continuazione** (211 CCII)
- **Subentro automatico** (co. 9, 189);

Analisi co.9, art. 189 CCII



~~*Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale **da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente.***~~

~~*In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a 6 e 8 in quanto compatibili*~~

*Quando è disposta o autorizzata la **prosecuzione dell'esercizio dell'impresa** i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono e resta salva la facoltà del curatore di procedere al licenziamento o **di sospendere i rapporti**. In caso di sospensione si applicano le disposizioni del presente articolo*